



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**IX LEGISLATURA**

*ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVO A:*

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
SENSIBILI E GIUDIZIARI EFFETTUATO DAL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO**

(Allegato A)

**REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI  
DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI  
EFFETTUATO DAL CONSIGLIO REGIONALE  
DEL VENETO**

*(articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
Codice in materia di protezione dei dati personali)*

## **Scheda n. 1**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **NOMINE E DESIGNAZIONI**

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Statuto regionale;
2. Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi."
3. Leggi statali, regionali o provinciali, in materia di nomine e designazioni di competenza regionale;
4. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)";
5. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
6. Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
7. D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
8. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia d'inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

1. Regolamento interno consiliare;
2. Statuti o regolamenti di enti o agenzie regionali/provinciali, nonché di enti e soggetti pubblici o privati diversi dalla Regione;
3. Decreti o deliberazioni in materia di nomine o designazioni di competenza regionale.

#### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Articolo 65, comma 1, lett. e), d.lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi"

#### **TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

- |                                                                                                                       |                                     |             |                          |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Origine razziale ed etnica                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |             |                          |                                         |
| Convinzioni religiose                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            | filosofiche | <input type="checkbox"/> | d'altro genere <input type="checkbox"/> |
| Opinioni politiche                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                          |                                         |
| Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale | <input checked="" type="checkbox"/> |             |                          |                                         |

Stato di salute: attuale  pregresso

anche relativo a  
familiari   
dell'interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

*Operazioni standard*

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione**

*Operazioni particolari:*

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

-dello stesso titolare

-di altro titolare

**Comunicazione**

Successivamente alla decisione del Consiglio regionale la comunicazione è inviata:

- nel caso di designazione: all'organo/ente competente alla nomina;
- nel caso di nomina: all'organo/ente di cui l'interessato diviene titolare o componente.

Base normativa: leggi statali, regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale.

**Diffusione**

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato ovvero, in caso di designazione, pubblicazione della denominazione del soggetto pubblico o privato che propone la candidatura. Tali pubblicazioni non possono comportare, la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale salvo che essi risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: leggi regionali in materia di nomine e designazioni di competenza regionale e norme statali in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (d.lgs. 33/2013).

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia d'incompatibilità o inconferibilità d'incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO**

### **INFORMATIVO:**

Il trattamento è finalizzato alla designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti, uffici e ad altre istituzioni da parte del Consiglio regionale.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda pervengono al Consiglio su iniziativa degli interessati ovvero mediante comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta del Consiglio (per esempio, con riferimento all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000).

### **1. Fase di presentazione delle candidature**

Nella fase di presentazione delle candidature, l'interessato dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e la non sussistenza di situazioni ostative secondo le prescrizioni stabilite per l'incarico da ricoprire. L'interessato dichiara altresì l'insussistenza di situazioni d'interdizione legale ovvero d'interdizione temporanea dagli uffici ovvero di condanne con sentenze irrevocabili a pene detentive a seguito di determinate categorie di reati.

Nell'espletamento delle procedure previste dalla normativa in materia, copia di tali dichiarazioni è trasmessa ai Consiglieri e all'organo consiliare competente ad esaminare le candidature e a esprimere il parere di merito.

I dati giudiziari sono acquisiti dalle procure della Repubblica presso i tribunali nell'ambito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati circa l'assenza di condanne e carichi pendenti; tali controlli possono essere svolti a campione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni entrano a far parte del fascicolo cartaceo e/o informatico relativo all'intero procedimento di nomina/designazione.

I dati personali sensibili relativi a designazioni provenienti da partiti, sindacati o associazioni anche di categoria, ove previsto da specifica normativa regionale, sono riportati nel provvedimento di nomina/designazione adottato dal Consiglio regionale e pubblicato secondo le disposizioni vigenti in materia di pubblicità legale degli atti.

## **2. Fasi successive alla designazione o nomina**

Nella fase successiva alla nomina/designazione, l'interessato dichiara l'appartenenza o l'adesione a società, enti o associazioni di qualsiasi genere, in particolare nei casi in cui tale appartenenza o adesione possa determinare un conflitto di interesse o incompatibilità con l'incarico assunto. Tali dichiarazioni sono integrate dall'interessato con riferimento alle adesioni successive al momento della nomina.

### **Inoltre l'interessato dichiara l'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico.**

Secondo quanto previsto dalla normativa, l'Amministrazione consiliare verifica la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato e, altresì, l'avvenuta rimozione di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico assunto.

L'interessato provvede inoltre a trasmettere, secondo quanto espressamente previsto dalla l.r. 27/1997, il quadro della propria situazione patrimoniale e il quadro riassuntivo della più recente dichiarazione dei redditi o copia della stessa copia previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, l'indicazione degli importi relativi alle spese mediche, alle spese per l'assistenza di persone con disabilità, alle erogazioni liberali a favore di organizzazioni politiche, religiose o senza fini di lucro.

Qualora l'interessato trasmetta la copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al d.lg. n. 33/2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'amministrazione.

La documentazione contenente i dati sensibili e giudiziari trattati, se indispensabili, può essere nuovamente trasmessa all'organo consiliare competente per l'eventuale attivazione delle procedure per la dichiarazione di decadenza o di revoca previste dalla normativa.

Nei soli casi di ricostituzione dell'organo, qualora il Consiglio regionale non proceda alla nomina o designazione nei termini previsti dalla normativa, la competenza è trasferita all'organo regionale deputato in sede di esercizio dei poteri sostitutivi. In tali casi si procede alla trasmissione dei documenti indispensabili all'esercizio di tali poteri.

## **Scheda n. 2**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **INSTAURAZIONE E GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE**

#### **FONTI NORMATIVE:**

Norme in materia di instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale ed in particolare:

1. Codice civile e penale;
2. Codici di procedura civile e penale;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
4. Legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento";
5. Legge 14 aprile 1982, n. 164 " Norme in materia di rettificazione e attribuzione di sesso";
6. Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge – quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
7. Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
8. Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
9. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445" Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
10. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
11. D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
12. D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale";
13. D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
14. D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e altre disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro;
15. Legge 4 novembre 2010, n. 183 "Legge delega in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

16. Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
17. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
18. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
19. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, “Autonomia del Consiglio regionale”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamenti regionali e interni consiliari (o assembleari), contratti collettivi quadro, nazionali di comparto e decentrati, atti che recepiscono concertazioni con le organizzazioni sindacali.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

- Art. 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”;  
 Art. 95 d.lgs. 196/2003 “Formazione e istruzione in ambito professionale”;  
 Art. 112 d.lgs. 196/2003 “Finalità di rilevante interesse pubblico”.

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

**Dati idonei a rivelare:**

- Origine razziale ed etnica   
 Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
 Opinioni politiche   
 Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   
 Stato di salute: attuale  pregresso   
 anche relativo a familiari  dell’interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

- informatizzato   
 manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

**Operazioni standard**

**Raccolta:**

- raccolta diretta presso l’interessato   
 acquisizione da altri soggetti esterni



**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

**Comunicazione**

- Regione/Giunta–Provincia autonoma/Giunta, qualora la gestione del personale consiliare sia affidata a tale ente;
- Uffici Territoriali del Governo, per l'accertamento del diritto a pensione di privilegio (D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461);
- Organizzazioni sindacali, relativamente a coloro che hanno rilasciato delega, nonché di coloro che hanno fruito di permessi sindacali per la specifica organizzazione sindacale;
- INPDAP-INPS ( per erogazione e liquidazione trattamento pensione L.335/1995 e L.152/1968);
- INAIL e Autorità di P.S. (per denuncia infortunio: D.P.R. 1124/1965);
- Commissioni mediche (per visite medico-collegiali: CCNL, CCNL di comparto, CCPL; L. 335/1995; D.P.R. 461/2001; regolamenti regionali);
- Comitato di verifica per le cause di servizio (nell'ambito della procedura per riconoscimento di causa di servizio/equo indennizzo ai sensi del D.P.R. 461/2001);
- Enti di appartenenza dei collaboratori comandati in entrata, enti di destinazione per i dati dei collaboratori ivi trasferiti;
- Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (ai sensi dell'art.1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n.296);
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica per i dati relativi ai permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.lgs. 165/2001) e per i dati relativi agli incarichi dirigenziali attribuiti a persone individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico (art. 1, commi 39 e 40, l. 190/2012);
- Soggetti pubblici e privati che svolgono attività di formazione per categorie protette: dati del personale da formare;
- Centri per l'impiego o altri enti competenti individuati dalle leggi regionali/provinciali: dati anagrafici degli assunti tra i lavoratori inseriti nelle categorie protette;

**Diffusione**

Pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi professionali ricoperti dall'interessato (titolare di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza o di posizioni organizzative) e della denominazione del soggetto politico che ha conferito l'incarico fiduciario presso le segreterie dei gruppi consiliari o di organi di indirizzo politico. Tali pubblicazioni non possono comportare la diffusione di dati sensibili idonei a rivelare le opinioni politiche o l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale salvo che tali

dati risultino pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili per le finalità di trasparenza indicate dalla legge.

Base normativa: norme statali (d.lgs. 33/2013) e regionali/provinciali in materia in materia di trasparenza della pubblica amministrazione.

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia di incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia di incompatibilità o inconfiribilità di incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento concerne tutti i dati personali sensibili e giudiziari necessari all'instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (per esempio lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative; *stages*, tirocini, borse di studio), compresi gli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio, alle assicurazioni integrative, a specifici obblighi o allo svolgimento di compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei pubblici dipendenti e all'applicazione della normativa in materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici, nonché alla concessione di benefici economici al personale dipendente e alla formazione di tirocinanti e titolari di borse di studio. Il trattamento ha ad oggetto ogni attività ed operazione concernente la gestione giuridica, economica, previdenziale, fiscale e pensionistica del personale comprese le attività di formazione del personale, le assicurazioni integrative, le agevolazioni economiche, le forme di contribuzione/agevolazione al personale dipendente, adempimenti in materia di igiene e sicurezza, adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili (collocamento obbligatorio), fascicoli relativi alle esperienze formative e professionali del personale.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda sono trattati sia in modo centralizzato, presso le strutture organizzative competenti per materia, sia presso le strutture organizzative di assegnazione, limitatamente al personale assegnato.

I dati personali sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda provengono all'Amministrazione consiliare su iniziativa degli interessati ovvero su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dell'Amministrazione medesima nell'ambito dello svolgimento dei controlli previsti dal D.P.R. 445/2000. I dati sono registrati e conservati sia in forma cartacea sia elettronica e sono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali e di legge.

I dati sensibili sulle opinioni filosofiche o d'altro genere possono essere trattati in quanto contenuti nella documentazione relativa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza.

I dati sensibili relativi all'appartenenza sindacale, alle opinioni politiche e all'adesione a partiti politici sono trattati qualora i dipendenti fruiscano di permessi per lo svolgimento dell'attività politica o sindacale o siano soggetti a trattenute sindacali.

In occasione della stipulazione dei contratti per il personale delle segreterie politiche, possono venire in rilievo in situazioni particolari e in relazione al contesto in cui sono raccolti dati sensibili idonei a rivelare opinioni politiche o l'adesione a partiti politici.

I dati sensibili idonei a rivelare convinzioni religiose sono trattati quando il trattamento sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata per ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute relativi all'interessato e a familiari dell'interessato sono trattati ai fini della concessione di benefici, per esempio rimborsi, solo nei casi previsti dalla normativa.

I dati sensibili relativi alla vita sessuale sono trattati unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso.

Sono inoltre trattati dati giudiziari circa eventuali condanne penali o carichi pendenti in fase di instaurazione del rapporto di lavoro o successivamente in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali ovvero contestualmente all'attivazione di procedimenti disciplinari. Altri dati giudiziari, per esempio relativi a procedimenti esecutivi connessi a fattispecie penali, possono venire in rilievo in caso di richiesta di trattenuta sulla retribuzione.

### Scheda n. 3

#### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ASSICURAZIONE RISCHI DI MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE E TEMPORANEA DIPENDENTI DA INFORTUNIO O INFERMITÀ, E ASSICURAZIONE INVALIDITÀ DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI IN CARICA**

#### FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali.”

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

##### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,   
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso

anche relativo a  
familiari   
dell’interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

#### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

##### *Operazioni standard*

##### **Raccolta:**

raccolta diretta presso l’interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

**Comunicazione**

Compagnia assicurativa. La comunicazione è effettuata solo in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO**

**INFORMATIVO:**

Il trattamento è finalizzato alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei consiglieri e degli assessori non consiglieri e dei loro familiari, ove previsto, nonché all'adempimento dei relativi obblighi.

L'Amministrazione consiliare funge, di norma, solo da tramite fra il consigliere, l'assessore regionale non consigliere e la compagnia assicurativa.

Qualora si verifichi uno degli eventi il cui rischio è coperto dalla polizza assicurativa, stipulata dall'Amministrazione consiliare ai sensi della normativa vigente, gli assicurati possono trasmettere all'Amministrazione consiliare i certificati sanitari necessari per la denuncia. In tale caso l'Amministrazione consiliare provvede a trasmetterli all'Assicurazione tramite comunicazione protocollata. Non sono protocollati la documentazione inerente l'anamnesi ed i certificati sanitari necessari per la denuncia, ma solamente la comunicazione di trasmissione.

L'acquisizione dei certificati e il successivo inoltro alla compagnia assicuratrice sono effettuate solo se indispensabili all'esecuzione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta.

## **Scheda n. 4**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**A) ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE DI ALCUNI ENTI B) GESTIONE ECONOMICA, FISCALE E PREVIDENZIALE DELLE INDENNITÀ, DEGLI ASSEGNI VITALIZI E DELLE REVERSIBILITÀ DEI CONSIGLIERI, EX CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI**

### **FONTI NORMATIVE:**

1. Legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”;
2. Legge 5 luglio 1982, n. 441 “Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti”;
3. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)”;
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
5. Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 “Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione”;
6. Legge 23 dicembre 1999 n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
7. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
8. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
9. Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto”;
10. Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”;
11. Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

- 1) Regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4, “Regolamento della Cassa di Previdenza per i consiglieri regionali”;
- 2) Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 31 gennaio 2013, n. 5, “Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, “Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ‘Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012’, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.”

#### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

- Art. 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”;  
Art. 66 d.lgs. 196/2003 “Materia tributaria e doganale”;  
Art. 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.

#### **TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

##### **Dati idonei a rivelare:**

- Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

- Stato di salute: attuale  pregresso  anche relativo a familiari dell’interessato

- Vita sessuale

##### **Dati giudiziari**

#### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

- automatizzato   
manuale

#### **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

##### **Operazioni standard**

##### **Raccolta:**

- raccolta diretta presso l’interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

##### **Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

**Comunicazione**

Comunicazione al Ministero dell'Interno dei dati relativi all'anagrafe degli amministratori regionali e provinciali.

Base normativa: art. 76 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comunicazione ad enti previdenziali in merito al trattamento previdenziale del lavoratore eletto e in aspettativa per lo svolgimento del mandato elettivo.

Base normativa: art. 38 della l. 488/99 o dell'art. 31 della l. 300/1970.

**Diffusione**

Leggi regionali/~~provinciali~~ che dispongano la pubblicazione dei nominativi di coloro che effettuano donazioni o altre elargizioni a titolari di cariche elettive o gruppi consiliari.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO**

**INFORMATIVO:**

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti, ai sensi della l. 441/1982, e alla gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei consiglieri, ex consiglieri e assessori regionali/provinciali.

Nei casi previsti dalla legge i titolari di cariche elettive - Consiglieri e Assessori non consiglieri ed ex Consiglieri – e i titolari di cariche direttive di alcuni enti, ai sensi della l. 441/1982, devono presentare apposite dichiarazioni relative alla situazione reddituale e patrimoniale propria, del coniuge non separato se vi consente e dei loro parenti fino al secondo grado, se vi consentono. L'interessato deve inoltre trasmettere il quadro riassuntivo della dichiarazione dei redditi o copia della stessa, previo oscuramento delle informazioni dalle quali si possano desumere indirettamente dati personali sensibili, come, in particolare, le indicazioni relative a:

- spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici,
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del presidente del consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie”;



- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381”;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose.

Qualora l'interessato trasmetta copia integrale della dichiarazione dei redditi senza provvedere al previo oscuramento delle suddette informazioni, i dati sono conservati esclusivamente in quanto contenuti nella documentazione presentata dall'interessato e non sono oggetto di ulteriore trattamento. Ai fini dell'attuazione degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui al d.lg. n. 33/2013 i medesimi dati, se presenti nella documentazione trasmessa dall'interessato, sono comunque oscurati a cura dell'amministrazione.

B. I consiglieri, gli *ex* consiglieri e gli assessori non consiglieri devono presentare apposite dichiarazioni riferite alla gestione economico, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità. Dagli elementi indicati nelle dichiarazioni ai fini della deduzione per familiari a carico e per assicurare la progressività dell'imposizione si possono desumere dati sensibili, visto che coinvolgono la situazione familiare, i quali sono trattati, solo ove indispensabili e ai fini dell'applicazione delle disposizioni tributarie in materia.

Poiché i titolari di cariche elettive devono allegare alla suddetta dichiarazione, sulla base di previsioni di leggi statali, regionali/provinciali, le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti per spese elettorali, la doverosa indicazione - nelle pubblicazioni istituzionali - dei soggetti dai quali sono stati ricevuti contributi può comportare una diffusione di dati idonei a rivelare l'opinione politica e/o l'adesione a partiti, sindacati e altre associazioni dei soggetti finanziatori predetti.

Presso le Amministrazioni consiliari delle Regioni/Province Autonome che riconoscono, in caso di morte del titolare della carica elettiva beneficiario di assegno vitalizio, il diritto alla reversibilità dell'assegno stesso al convivente, anche dello stesso sesso, in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, possono essere raccolte informazioni idonee a rivelare l'orientamento sessuale, sempre che queste siano pertinenti, non eccedenti e indispensabili per il riconoscimento del beneficio all'interessato.

Dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari del titolare della carica elettiva possono essere oggetto di trattamento qualora il beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio sia concesso anche ai familiari con disabilità. Alcuni ordinamenti regionali prevedono inoltre la facoltà del consigliere di presentare certificati medici, privi della diagnosi, o atti giudiziari al fine di giustificare l'assenza alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza senza subire decurtazioni dell'indennità. Il trattamento di tali documenti può comportare l'acquisizione di dati personali sensibili relativi allo stato di salute o dati giudiziari.

## **Scheda n. 5**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

**ATTIVITÀ DI TUTELA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA - PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI**

### **FONTI NORMATIVE:**

Disciplina statale sul contenzioso di settore (costituzionale, civile, penale, amministrativo, contabile ed in particolare:

- Codice civile, Codice di procedura civile;
- Codice penale, Codice di procedura penale;
- Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642 “Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato”;
- Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, “Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato”;
- Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti”;
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche del sistema penale”;
- D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”;
- Legge 14 gennaio 1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”;
- Legge 21 luglio 2000, n. 205 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- Statuti regionali e relative norme d’attuazione;
- Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”;
- Legge regionale 30 giugno 1997, n. 5, “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

- Regolamenti consiliari Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza;
- Determinazioni del Presidente del Consiglio (o Assemblea legislativa).
- C.C.N.L. e C.C.P.L.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi”.

Art. 67 d.lgs. n. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

Art. 71 d.lgs. n. 196/2003 “Attività sanzionatorie e di tutela”.

Art. 112 d.lgs. n. 196/2003 “Finalità di rilevante interesse pubblico”.

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:****Dati idonei a rivelare:**

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anche relativo a familiari dell'interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

automatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:****Operazioni standard****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

In relazione e nell'ambito dei singoli procedimenti precontenziosi e contenziosi sono comunicati i soli dati pertinenti ed indispensabili per perseguire le esclusive finalità di tutela amministrativa e giudiziaria, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La comunicazione riguarda i seguenti destinatari:

- a) Regione/Giunta - Provincia autonoma/Giunta, organismi di mediazione delle controversie civili e commerciali, commissioni di conciliazione in materia di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro, avvocati e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, enti previdenziali, enti di patronato, organizzazioni sindacali, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione, consulenti della controparte (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa; per la gestione dei sinistri causati direttamente o indirettamente da e a terzi);
- b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);
- c) amministrazioni coinvolte nel caso in cui venga presentato il ricorso straordinario al Capo dello Stato (per la relativa trattazione ai sensi del D.P.R. 1199/1971);
- d) struttura sanitaria e comitato di verifica per le cause di servizio (per la relativa trattazione amministrativa ai sensi del D.P.R. 461/2001).

## **Diffusione**

|\_ |

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO**

### **INFORMATIVO:**

Il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti nell'ambito della gestione dei procedimenti pre – contenziosi e contenziosi coinvolgenti il Consiglio, in veste di attore o convenuto, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale, inerenti fatti o atti connessi alle attività istituzionali dell'ente, alle controversie di lavoro con il personale, all'espletamento del mandato o del servizio di dipendenti e consiglieri e al rimborso delle spese legali o al patrocinio legale.

I dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda possono venire in rilievo in tutte le fattispecie che possono dare origine a contenziosi con l'Amministrazione consiliare.

Il trattamento comprende la raccolta dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda, il loro utilizzo (in particolare i dati possono essere oggetto di denunce o esposti all'Autorità giudiziaria, comunicazione di illeciti disciplinari, ricorsi o controricorsi, atti di citazione, memorie o scritti difensivi, pareri e relazioni, corrispondenza fra uffici, organi giudiziari, cancellerie, avvocati di parte, altri soggetti del procedimento legale), l'eventuale elaborazione anche a fini istruttori e la conclusiva archiviazione nell'archivio cartaceo dei fascicoli processuali e nella corrispondente banca dati su supporto informatico. I dati sensibili idonei a rivelare informazioni sulla vita sessuale dell'interessato non possono essere trattati nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro salvo in caso di commissione di illeciti connessi a comportamenti, tenuti sul luogo di lavoro o nell'ambito dell'attività lavorativa, a connotazione sessuale e di rilievo disciplinare, sempre che tali dati risultino strettamente indispensabili per svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile e disciplinare, esaminare ricorsi, comparire in giudizio, o partecipare a procedure di arbitrato e di conciliazione nella materia del rapporto di lavoro e il relativo trattamento avvenga nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto dei lavoratori (art.8) e delle altre disposizioni rilevanti in materia.

Il trattamento può inoltre essere connesso alla concessione del patrocinio legale o al rimborso spese legali di dipendenti o consiglieri. In tale ambito, il trattamento è finalizzato alla tutela dei diritti del Consiglio nonché dei dipendenti o dei consiglieri in occasione di procedimenti di responsabilità civile, amministrativa o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio o del mandato.

Salvi gli ulteriori elementi previsti dalle norme di legge e contrattuali in materia in particolare relativamente alla non sussistenza di ipotesi di conflitto d'interesse, sono previste due fattispecie procedurali:

1. il dipendente/amministratore si difende con un proprio difensore di fiducia. Se assolto, chiede che gli siano rimborsate le spese legali. In questa fattispecie deposita la sentenza. L'assunzione degli oneri può avvenire anche in via di anticipazione sin dall'apertura del procedimento. In tale ultimo caso, l'interessato trasmette dapprima copia di provvedimenti propedeutici all'avvio del giudizio e poi copia della sentenza.
2. il dipendente/amministratore informa che nei suoi confronti si è instaurato un procedimento giudiziario e chiede che gli sia messa a disposizione l'assistenza legale. In questa fattispecie deposita i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e tutti gli atti di causa.

Il trattamento può infine essere finalizzato alla gestione dei procedimenti di recupero dei crediti derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria attraverso la competente società di riscossione e all'esercizio di eventuali azioni nei confronti del terzo che abbia procurato, con dolo o colpa, l'assenza per malattia del dipendente.

## **Scheda n. 6**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **DIFESA CIVICA E ALTRE FUNZIONI DI GARANZIA**

#### **FONTI NORMATIVE**

##### **Difesa civica**

1. Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
2. Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
3. Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
4. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
5. Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali”;
6. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
7. Statuto regionale;
8. Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, “Istituzione del difensore civico”;
9. Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, “Garante regionale dei diritti della persona”;
10. Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.

##### **Attività di garanzia dei diritti dei minori di età**

1. Costituzione artt. 2, 3, 4, 30, 31, 37;
2. Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
3. Protocolli opzionali della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo fatti a New York il 6 novembre 2000 ratificati e resi esecutivi ai sensi della L. 11 marzo 2002 n. 46;
4. Codice civile, Libro primo, Delle persone e della famiglia;
5. Codice penale, artt. 600, 600 bis e seguenti, 609 bis seguenti;
6. Legge 17 ottobre 1967, n. 977 “Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti”
7. Legge 22 maggio 1978 n. 194 “Norme su tutela sociale maternità e interruzione gravidanza”;
8. Legge 4 marzo 1983 n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”;
9. Legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
10. D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”

11. D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
12. Legge 15 febbraio 1996 n. 66, "Norme sulla violenza sessuale";
13. D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
14. Legge 3 agosto 1998, n. 269 "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù”;
15. L. 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”;
16. Legge 5 aprile 2001 n. 154 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”;
17. Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996”;
18. L. 3 maggio 2004, n. 112 “Tutela dei minori nella programmazione televisiva”;
19. Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta delle persone e la riduzione in schiavitù”;
20. D. lgs. 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;
21. Legge.6 febbraio 2006 n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”;
22. Legge 12 luglio 2011, n . 112 “Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”;
23. Statuto regionale;
24. Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, “Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”;
25. Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, “Garante regionale dei diritti della persona”.

**Attività di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale**

1. Costituzione artt. 2, 3, 4, 27, 32 e art.117, comma 4;
2. Codice penale, Codice di procedura penale e legislazione penale speciale;
3. Legge. 4 agosto 1955, n.848. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata a Roma il 5 novembre 1950 e modificata dai protocolli 11 e 14 del giugno 2010;
4. L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
5. Legge 3 novembre 1988, n. 498 "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984”;

6. D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
7. D.P.R. 9 ottobre.1990 n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;
8. DLgs. 25 luglio 1998 n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
9. D.lgs. 22 giugno 1999, n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’articolo 5 della L. 30/11/1998, n. 419”;
10. D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recane norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
11. Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468" (Lavoro di pubblica utilità);
12. Decreto Ministero della Giustizia, 26 marzo 2001 “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 comma 6 del d.lgs. 274/2000”;
13. L. 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire il lavoro dei detenuti”
14. L. 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo”
15. Protocollo opzionale del 2002 alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984, sottoscritto ma non ratificato dall’Italia;
16. Decreto Ministero della Giustizia 25 febbraio, 2002, n. 87 “Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti”
17. Legge 5 dicembre 2005, n. 251 “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”
18. Legge 31 luglio 2006, n. 241 “Concessione di indulto”
19. Legge 29 luglio 2010, n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”
20. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 2010/C 83/02
21. Legge 26 novembre 2010, n. 199 “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno”
22. Legge 21 aprile 2011, n. 62, Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
23. Legge 2 agosto 2011, n. 129 di conversione del decreto legge 23 giugno 2011, n. 89 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione delle direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi irregolari”;
24. Legge 17 febbraio 2012, n. 9 “Misure urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”;
25. Statuto regionale;
26. Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37, “Garante regionale dei diritti della persona”.



**Attività di garanzia dei diritti ed interessi dei contribuenti regionali**

Legge regionale istitutiva del Garante del contribuente regionale.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2897 del 15/12/2011 sui diritti dei detenuti  
Raccomandazione n. R(92) 16 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri  
relativa alle regole europee sulle sanzioni e misure alternative alla detenzione  
adottata il 19 ottobre 1992.

Regolamenti regionali/provinciali disciplinanti l'attività di difesa civica e le altre  
funzioni di garanzia.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Art. 67 d.lgs. 196/2003 "Attività di controllo e ispettive"

Art. 71, comma 1, lett. b), d.lgs. 196/2003 "Attività sanzionatorie e di tutela"

Art. 73 d.lgs. 196/2003 "Altre finalità in ambito amministrativo e sociale".

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

**Dati idonei a rivelare:**

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,   
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anche relativo   
familiari  
dell'interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

***Operazioni standard***

**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,  
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo,  
blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

**Comunicazione**

Difesa civica: pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati, gestori o concessionari di pubblico servizio o privati coinvolti nell'attività istruttoria.

Base normativa: Statuto regionale – L.R. 28/1988 – L.R. 37/2013 - L. 104/1992 - L. 127/1997 - L. 241/1990 - Dlgs. 267/2000 - Regolamento consiliare.

Attività di garanzia dei diritti dei minori di età; pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati coinvolti negli interventi del Garante.

Base normativa: L.R. 42/1988 – L.R. 37/2013

Attività di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale; pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati coinvolti negli interventi del Garante.

Base normativa: L.R. 37/2013, normativa in materia sanitaria.

Attività di garanzia dei diritti ed interessi dei contribuenti regionali: le Pubbliche amministrazioni, gestori o concessionari di pubblico servizio coinvolti nell'attività istruttoria.

Base normativa: Legge regionale.

**Diffusione**

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

**Difesa Civica**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'attivazione d'interventi di difesa civica, a seguito d'istanza o d'ufficio, per la tutela di chiunque vi abbia diretto interesse o per la tutela d'interessi collettivi e diffusi in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti svolti con ritardo, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici e servizi:

1. dell'Amministrazione regionale o provinciale;
2. degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo regionale/ provinciale oppure comunque costituiti con legge regionale;
3. delle Strutture sanitarie locali e aziende ospedaliere; degli enti locali in riferimento alle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione;
4. delle Amministrazioni periferiche dello Stato con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia (art. 16 legge 15 maggio 1997, n. 127);
5. delle società o altri soggetti gestori di pubblico servizio;
6. degli enti pubblici e locali, che abbiano stipulato convenzioni per l'esercizio della difesa civica;

7. dei Comuni ed aziende municipalizzate o collegate, in mancanza dei difensori civici locali.

Nei casi sopra indicati il difensore civico interviene a richiesta di singoli interessati o d'ufficio, di enti, associazioni e formazioni sociali, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni, le illegittimità.

Il difensore civico può intervenire in riferimento a procedimenti amministrativi in essere al fine delle regolare conclusione, ad atti definitivi o a procedimenti conclusi e rappresentare il dovere di autotutela a fronte di eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni, sollecitando il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Può inoltre intervenire invitando i soggetti pubblici o privati operanti nelle materie di competenza regionale, a fornire notizie, documenti, chiarimenti e determinando il ritiro degli atti amministrativi viziati o la rimozione dei comportamenti *contra legem*.

I dati sensibili e giudiziari pervengono al Difensore civico su istanza degli interessati o su comunicazione di soggetti terzi, anche previa richiesta dello stesso.

#### **Funzione di garanzia dei diritti dei minori di età**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esercizio delle funzioni di tutela e garanzia dei diritti di bambini e adolescenti, anche attraverso l'attività di progettazione e realizzazione, in collaborazione con i diversi operatori del settore pubblici e privati, di interventi, iniziative ed azioni a favore dei minori di età.

In particolare l'autorità di garanzia dei diritti dei minori di età svolge le seguenti attività: promozione d'iniziativa per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; sostegno a forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali; intervento nei procedimenti amministrativi della regione e di altri enti, ove sussistano fattori di rischio e di danno per le persone di minore età; cura della realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche; promozione d'iniziativa per la prevenzione e il trattamento dell'abuso, sfruttamento o violenza sui minori. In quest'ambito si svolge, altresì, un ruolo di vigilanza, accogliendo segnalazioni in merito a casi di violazione dei diritti dei minori e intraprendendo azioni di segnalazione diretta al richiamo del rispetto della normativa vigente in materia.

Nell'ambito delle funzioni di tutela sui minori possono essere trattati in particolare dati relativi all'origine razziale ed etnica, relativi alle convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere, dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso nonché dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattati anche dati attinenti alla sfera sessuale (con particolare riferimento ad abusi e violenze su minori e adolescenti).

L'azione di tutela comprende la formulazione inoltre proposte ovvero esprime pareri su atti normativi riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali promuovendo anche corsi di formazione.

### **Funzione di garanzia dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato allo svolgimento di attività di tutela e garanzia dei detenuti e delle persone soggette a misure restrittive della libertà personale.

L'autorità garante nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni, assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, al rafforzamento dei legami con i membri della propria famiglia, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro. Tali iniziative sono attuate in conformità ai principi e alle norme stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa comunitaria, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Formula inoltre indicazioni e proposte in merito agli interventi amministrativi o a carattere normativo per garantire il rispetto dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nell'ambito delle funzioni di tutela delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà possono essere trattati in particolare i dati relativi all'origine razziale ed etnica, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, all'orientamento politico, i dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso, nonché i dati giudiziari. In alcuni casi possono essere trattate e informazioni attinenti l'affettività e la sfera sessuale dei detenuti, solo se raccolte sulla base di segnalazioni dell'interessato o di terzi, non eccedenti e indispensabili per la cura del singolo caso. In situazioni particolari e in relazione al contesto in cui sono trattate queste informazioni possono essere idonee a rivelare la vita sessuale degli interessati.

### **Funzione di garanzia dei diritti ed interessi dei contribuenti regionali**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato allo svolgimento di attività di tutela e garanzia dei diritti del contribuente con riguardo specifico alle imposte, tasse ed altri tributi la cui imposizione è gestita dalle Regioni.

L'autorità garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. L'autorità garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.

Nell'ambito delle funzioni di garanzia dei diritti del contribuente possono essere trattati dati relativi allo stato di salute attuale e pregresso e dati giudiziari, solo se indispensabili per la risoluzione del singolo caso e segnalati dall'interessato.

## Scheda n. 7

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**STRUMENTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA (INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE, PETIZIONI E REFERENDUM)**

### FONTI NORMATIVE

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale **artt. 25, 26 e 27**;
3. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445“ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
4. Legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1, “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 456 del 30 aprile 1987.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65, comma 2, lett. b) e d), d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”;

Art. 67 d. lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

#### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   
Stato di salute: attuale  pregresso

anche relativo a  
familiari   
dell’interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato   
manuale

## TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

### *Operazioni standard*

#### **Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

#### *Operazioni particolari:*

#### **Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

#### **Comunicazione**

Alla Regione/Giunta o Provincia/Giunta, Gruppi consiliari, organismi preposti all'esame di ammissibilità/regolarità previsti dall'ordinamento regionale.

In base alle previsioni dei diversi ordinamenti, sono trasmessi unitamente alla documentazione contenente la proposta di legge, la proposta di referendum, o la petizione anche i moduli contenenti l'indicazione dei primi firmatari o di tutti i sottoscrittori.

Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno del Consiglio.

#### **Diffusione**

Pubblicazione dei nominativi dei proponenti o dei primi firmatari di petizioni, progetti di legge d'iniziativa popolare, proposte di referendum, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Leggi regionali e regolamento interno del consiglio.

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento è finalizzato all'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, del diritto di promuovere referendum abrogativi e consultivi e di presentare petizioni al Consiglio (Assemblea) regionale/provinciale.

**A.** Per l'iniziativa popolare e il referendum, il trattamento dei dati, pur nella diversità delle procedure collegate al singolo istituto, prevede una serie di adempimenti comuni.

Con riferimento alle attività che possono comportare il trattamento di dati personali sensibili, gli adempimenti comprendono una fase di promozione dell'iniziativa di legge o di referendum e una fase di verifica di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale delle proposte di legge o di referendum. Segue la fase di raccolta, a cura dei promotori, delle sottoscrizioni, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa regionale/provinciale per dare corso all'iniziativa.

La presentazione della proposta e la sottoscrizione della stessa comporta l'acquisizione da parte dell'Amministrazione consiliare di dati sensibili idonei a rivelare, con riferimento ai proponenti e ai sottoscrittori, l'origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche e d'altro genere ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

I certificati anagrafici o le dichiarazioni sostitutive relativi ai promotori e ai sottoscrittori sono trattati per verificare la regolarità formale della procedura (verifica del numero e della veridicità delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni inerenti l'iscrizione nei registri elettorali della regione di riferimento) anche mediante controlli presso i competenti uffici anagrafici.

In taluni ordinamenti regionali è prescritta la pubblicazione dei nomi dei soli proponenti o primi firmatari.

- B.** Il trattamento e il flusso dei dati delle persone fisiche che sottoscrivono petizioni riguardano il solo nome, cognome e località di residenza, ma la comunicazione di trasmissione è accompagnata dalla copia di documento d'identità di colui che provvede alla stessa. I dati dei sottoscrittori non sono oggetto di verifica presso i competenti Uffici anagrafici.

## Scheda n. 8

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITÀ POLITICA, DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO – SINDACATO  
ISPETTIVO**

### FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, articoli n. 116, 121, 123 e 126;
2. Statuto regionale.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 456 del 30 aprile 1987.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Articolo 65, comma 1, lett. b) e comma 4, lett. b) d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”;  
Articolo 67 d.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”.

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

#### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,   
filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anche relativo   
familiari  
dell'interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato   
manuale

### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

*Operazioni standard*



**Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

-dello stesso titolare

-di altro titolare

**Comunicazione** 

Regione/Giunta, Gruppi consiliari, enti pubblici o privati, formazioni sociali interessati in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico, di controllo o di sindacato ispettivo. Base normativa: Statuto regionale e Regolamento interno del Consiglio regionale.

**Diffusione** 

Base normativa: Regolamento interno del Consiglio regionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento è finalizzato alla gestione dell'attività di controllo, d'indirizzo politico e di sindacato ispettivo e della relativa documentazione.

**A) Attività di sindacato ispettivo**

Nell'esercizio delle proprie prerogative il Consigliere regionale/provinciale può formulare atti di sindacato ispettivo (interrogazioni e interpellanze) alla Giunta regionale/provinciale, nelle modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e dati di carattere giudiziario riconducibili alle persone oggetto dell'interrogazione o interpellanza, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto di sindacato ispettivo e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati nonché di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro, della vita privata e familiare e della dignità e delle persone interessate.

Agli atti di sindacato ispettivo può essere fornita risposta scritta, orale in Aula oppure all'interno della Commissione consiliare competente per materia.

Gli atti di sindacato ispettivo sono diffusi mediante pubblicazione del testo proposto e del resoconto integrale nel sito istituzionale del Consiglio regionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie riconducibili a quanto previsto dall'articolo 65, comma 5, e art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

### **B) Attività d'indirizzo politico**

Nell'esercizio delle proprie prerogative il consigliere regionale/provinciale può formulare atti d'indirizzo politico (mozioni, ordini del giorno, risoluzioni) secondo le modalità stabilite dallo Statuto regionale e dal Regolamento interno del Consiglio regionale.

Quest'attività non può comportare il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario riconducibili a persone eventualmente citate in detti atti, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'atto d'indirizzo politico e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza. In ogni caso il contenuto dell'atto di indirizzo politico non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro, della vita privata familiare e della dignità delle persone interessate.

Quando l'atto è approvato dal Consiglio regionale segue la trasmissione ai gruppi consiliari e agli altri organi interessati della Regione-Giunta regionale, a enti pubblici e privati e formazioni sociali e la diffusione, anche attraverso il sito web istituzionale, dei resoconti integrali del testo proposto e del testo approvato nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

### **C) Diritto di informazione e di accesso agli atti per finalità connesse all'esercizio del mandato**

I consiglieri regionali hanno il diritto di ottenere informazioni e copia di atti e documenti per finalità direttamente connesse all'espletamento del mandato elettivo.

Le richieste dei consiglieri sono soddisfatte, in concreto, in modo da comportare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone cui si riferiscono le informazioni o i dati contenuti nei documenti oggetto dell'istanza di accesso. Ciò, anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo e fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato.

#### **D) Attività della Conferenza di informazione, se istituita**

Nell'ambito delle attività di controllo e d'indirizzo politico, taluni ordinamenti prevedono la facoltà dei Consiglieri e dell'Ufficio di Presidenza di richiedere l'indizione di una Conferenza di informazione per informare i Consiglieri su argomenti che ricadano tra le materie oggetto di potestà legislativa provinciale o che rivestano importanza politica generale. La Conferenza di informazione è un incontro seminariale di informazione in cui il Consiglio ascolta esperti ed altre persone competenti.

L'attività istruttoria, precedente allo svolgimento della Conferenza, e l'attività successiva di redazione del resoconto degli interventi in essa svolti, con trasmissione dello stesso ai soggetti interessati (istituzionali e non) non possono implicare il trattamento di dati personali sensibili e giudiziari contenuti negli interventi, in atti o documenti prodotti dai Consiglieri, dai relatori o acquisiti da altri soggetti pubblici e privati, salvo che questi siano pertinenti, non eccedenti e altresì indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto della Conferenza, e il trattamento si svolga nel rigoroso rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dei terzi interessati, con particolare riferimento alla riservatezza.

Il resoconto conclusivo dei lavori della Conferenza può essere oggetto di diffusione, anche attraverso il sito web istituzionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

## **Scheda n. 9**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **VERIFICA ELETTORATO PASSIVO E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO**

#### **FONTI NORMATIVE:**

1. Costituzione, art.122;
2. Decreto del Presidente della Repubblica 16 Maggio 1960, n. 570: “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”;
3. Legge 17 febbraio 1968, n. 108 “Norme per la elezione dei Consigli regionali a statuto normale”;
4. Legge 23 aprile 1981 n. 154 “ Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale”;
5. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”;
6. Legge 23 febbraio 1995, n. 43” Nuove norme per l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario”;
7. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
8. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
9. Legge 2 luglio 2004, n. 165 “Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della costituzione.”
10. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni , a norma degli art. 2,17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
11. Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”;
12. D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia d’incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
13. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia d’inconferibilità e incompatibilità d’incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
14. Statuto regionale, art. 34 e 37;
15. Legge regionale 6 gennaio 2012, n. 5, “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale”.

**ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

Regolamento del Consiglio regionale del Veneto approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 456 del 30 aprile 1987.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Art. 65, comma 1 lettera a), e comma 2, lettera c), DLgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:**

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   
Stato di salute: attuale  pregresso

Anche relativo a  
familiari   
dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

informatizzato   
manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l’interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
- di altro titolare

**Comunicazione**

[X]

Regione/Giunta, in relazione agli Assessori non consiglieri per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti all'accertamento di cause ostative alla nomina.

Base normativa: legge regionale; regolamento consiliare.

**Diffusione**

[X]

Sono pubblicati dati sensibili inerenti l'adesione dei candidati e/o degli eletti a organizzazioni e associazioni.

Base normativa: legge regionale

In caso di sospensione o decadenza dalla carica per vicende giudiziarie, è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale la deliberazione del Consiglio (~~Assemblea~~ regionale) che dispone la sospensione e individua il Consigliere supplente, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5, e 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003, volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari.

Base normativa: Statuto regionale/legge regionale.

Pubblicazione dell'atto di accertamento della violazione delle norme in materia d'incompatibilità o inconfiribilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni, che può comportare la diffusione di dati giudiziari qualora l'atto di accertamento sia motivato con riferimento a condanne penali o ad altre fattispecie di rilevanza penale.

Base normativa: leggi statali in materia d'incompatibilità o inconfiribilità d'incarichi (d.lgs. 39/2013 – art. 18).

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO:**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di elettorato passivo, nonché all'esercizio del mandato degli organi rappresentativi, per l'accertamento delle cause d'ineleggibilità, inconfiribilità, incompatibilità o decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, sottoscritte dai consiglieri eletti o dagli assessori non consiglieri, in materia d'ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente, vengono acquisite dall'organo competente che ne verifica la regolarità (Giunta per le elezioni).

I dati sono utilizzati ai fini della definizione della posizione giuridica dei singoli consiglieri o assessori non consiglieri, della convalida o dell'eventuale contestazione delle cause d'ineleggibilità o incompatibilità.

In caso di sospensione dalla carica per vicende giudiziarie o di assenza alle sedute per ragioni sanitarie, sono acquisiti dall'Amministrazione consiliare i relativi atti giudiziari ovvero, in caso di trasmissione da parte dell'interessato, i certificati medici, privi dell'indicazione della diagnosi.

## Scheda n. 10

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**RICONOSCIMENTO INABILITÀ TOTALE E PERMANENTE AL LAVORO  
DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE**

### FONTI NORMATIVE:

Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, “Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali”.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamento regionale del 30 giugno 1973, n. 4, “Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali”.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art.68 DLgs. 196/2003 “Benefici economici ed abilitazioni”.

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

#### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,   
filosofico, politico o sindacale  
Stato di salute: attuale  pregresso

anche relativo a  
familiari   
dell’interessato

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato   
manuale

### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

#### *Operazioni standard*

#### **Raccolta:**

raccolta diretta presso l’interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

*Operazioni particolari:*

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

Collegio medico

base normativa: legge regionale/provinciale in materia di assegno vitalizio.

**Diffusione**

(specificare la base normativa)

### **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento dei dati sensibili di cui alla presente scheda è finalizzato al riconoscimento dei benefici connessi all'inabilità degli eletti alla carica di consigliere.

L'istituto è disciplinato esclusivamente dalle leggi regionali regolanti la previdenza dei Consiglieri.

Salve le differenze stabilite in ciascun ordinamento regionale, è previsto che il Consigliere regionale chieda il riconoscimento dell'inabilità totale e permanente al lavoro, sia che si verifichi nel corso del mandato, sia che si verifichi dopo la cessazione del mandato, entro un termine di cinque anni dalla cessazione stessa, se l'inabilità è dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

A tal fine il Consigliere presenta idonea documentazione sul tipo d'inabilità di cui è portatore e sulle sue eventuali conseguenze.

In caso d'inabilità intervenuta nel corso del mandato, l'accertamento dell'inabilità è compiuto da un collegio composto da medici nominati dall'Ufficio di Presidenza e da un medico nominato dall'interessato.

L'accertamento positivo comporta la corresponsione del vitalizio indipendentemente dall'età e dal montante contributivo.

Il Collegio medico legale trasmette all'Ufficio di Presidenza il verbale di accertamento con le conclusioni medico legali riguardanti la valutazioni del caso.

Sulle citate conclusioni delibera l'Ufficio di Presidenza, che può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.



## Scheda n. 11

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

### DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI CONSILIARI

### FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 123 e ss.;
2. Statuto regionale, art. 50.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

Regolamenti interni e consiliari.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 DLgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

#### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica   
Convinzioni religiose  filosofiche  d’altro genere   
Opinioni politiche   
Adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale   
Stato di salute: attuale  pregresso   
anche relativo a familiari  dell’interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato   
manuale

### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

#### *Operazioni standard*

#### Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

*Operazioni particolari:*

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

**Comunicazione**

Regione/ Giunta, gruppi consiliari.

Base normativa: Statuto regionale e regolamento consiliare

**Diffusione**

Pubblicazione della documentazione sull'attività istituzionale del Consiglio regionale sul sito istituzionale. Diffusione delle riprese delle sedute degli organi istituzionali tramite collegamenti audio/video alla rete intranet, internet e televisiva previa informativa ai componenti degli organi istituzionali e agli eventuali altri partecipanti alle sedute.

Base normativa: Regolamento interno del Consiglio, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio/Assemblea ~~legislativa~~, nei casi in cui i dati siano strettamente indispensabili in ragione delle tematiche e delle materie oggetto dell'attività consiliare. In ogni caso il contenuto degli atti non può contenere espressioni lesive dell'onorabilità, del decoro e della dignità e della riservatezza delle persone interessate.

### **A) Attività del Consiglio**

Il Consiglio regionale provvede alla redazione del processo verbale e del resoconto integrale di ogni seduta consilia/assembleare.

I processi verbali e i resoconti integrali della seduta sono raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio nonché diffusi tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, DLgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

## **B) Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o d'indagine**

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o d'indagine è redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario. Tale documentazione può contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione d'inchiesta o d'indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale o che comunque interessino la Regione.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri e ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio, e delle commissioni finalizzate alla trasmissione dell'attività del Consiglio o di altre attività riconducibili alle funzioni istituzionali del Consiglio; tali registrazioni possono essere diffuse tramite reti informatiche e televisive nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

## **C) Atti consiliari in genere**

Non tutti gli atti consiliari sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione sopradescritto. L'utilizzo e l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio, pubblicità oltre alla trasmissione ai soggetti interessati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche la diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e mediante la rete intranet, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5, e dall'art. 22, comma 8, d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

Per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell'ambito dell'attività politica, d'indirizzo e di controllo e di sindacato ispettivo, si rinvia a quanto descritto nella scheda n. 8.

## Scheda n. 12

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

#### INSINDACABILITÀ CONSIGLIERI REGIONALI

#### FONTI NORMATIVE:

1. Costituzione, art. 122, comma 4;
2. Statuto regionale, art. 33, comma 1, lettera m), art. 38, comma 3, art. 41;
3. Legislazione regionale.

#### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 65 d.lgs. 196/2003 “Diritti politici e pubblicità dell’attività di organi”.

#### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

##### Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d’altro genere <input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input checked="" type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale <input checked="" type="checkbox"/>				
Stato di salute:	attuale <input type="checkbox"/>	pregresso	<input type="checkbox"/>	
				anche relativo a familiari <input type="checkbox"/> dell’interessato
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input checked="" type="checkbox"/>			

#### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato   
manuale

#### TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

##### Operazioni standard

##### Raccolta:

raccolta diretta presso l’interessato   
acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

**Operazioni particolari:**

**Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare
- di altro titolare

**Comunicazione**

Trasmissione della deliberazione consiliare al Presidente della Regione/Giunta e all'Autorità Giudiziaria

Base normativa: ~~legge~~ **legislazione** regionale

**Diffusione**

Le deliberazioni del Consiglio regionale inerenti il trattamento in oggetto sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Base normativa: Statuto regionale, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie di cui all'art. 65, comma 5, d.lgs. 196/2003 e all'art. 22, comma 8 del d.lgs. 196/2003 volte a prevenire l'indebita diffusione di dati sensibili e giudiziari e, in particolare, di quelli idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.

**DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'esclusivo svolgimento di una funzione da parte del Consiglio regionale a garanzia dell'insindacabilità dei consiglieri regionali, anche nell'ambito dell'attività di redazione di verbali e resoconti dell'attività consiliare.

Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'Autorità Giudiziaria per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio il quale investe della questione il Consiglio. L'istruttoria sulla valutazione d'insindacabilità delle opinioni espresse dal Consigliere è svolta dalla struttura ed organo consiliare competente che trasmette le risultanze al Consiglio.

La decisione del Consiglio regionale in merito è trasmessa all'Autorità giudiziaria competente e al Presidente della Regione per l'eventuale avvio di un giudizio per conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, nel caso in cui l'Autorità giudiziaria decida comunque di procedere nei confronti del Consigliere regionale.

La comunicazione del Consigliere relativa all'apertura di un'indagine giudiziaria nei suoi confronti comporta l'acquisizione di dati giudiziari in relazione a fattispecie di rilevanza penale.

I verbali e i resoconti oggetto della deliberazione del Consiglio, così come la deliberazione stessa, possono altresì contenere dati sensibili e giudiziari individuati nella presente scheda e relativi a persone coinvolte nelle dichiarazioni del Consigliere.

## **Scheda n. 13**

### **DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

### **FONTI NORMATIVE:**

1. Legge 14 aprile 1975, n. 103 “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva”
2. Legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;
3. Legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
4. Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
5. Legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;
6. DLgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione”;
7. DLgs. 15 marzo 2010 , n. 44 “Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive”;
8. Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
9. Legge 25 marzo 1993, n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;
10. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
11. D.lgs. n. 20 dicembre 1993, n. 533 “Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”;
12. Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato “Codice media e sport”, previsto dall’art. 35-bis del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 44, recepito con DM 23 gennaio 2008;
13. Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18, “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

#### **ALTRE FONTI ISTITUTIVE:**

1. Accordo Quadro 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province Autonome per l’esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni e successiva convenzione attuativa;
2. Delibera AGCOM n. 173/07/CONS: “Approvazione del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”. (Funzione delegata di conciliazione e provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio);
3. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004: “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”. (Attività di par condicio);
4. Decreto del Ministero delle Telecomunicazioni 29 novembre 2002: “Codice di autoregolamentazione Media e Minori” (funzione delegata di vigilanza sulla tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale);
5. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292: “Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23/12/1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni” (attività gestionale svolta per conto del Ministero delle Comunicazioni);
6. Decreto del Ministero dello Sviluppo economico ad hoc per il bando annuale;
7. Carta di Treviso “Attività giornalistica e tutela dei minori: aggiornata la Carta di Treviso - 26 ottobre 2006;
8. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 14/08/CSP Codice Media e sport;
9. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 666/08/CONS;
10. Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004 “Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell’art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313”;
11. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 200/00/CSP “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
12. Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) n. 22/06/CSP “Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali”;
13. Delibere AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ad hoc relativamente ad ogni consultazione elettorale;
14. Codice etico di ciascun Co.re.com ed altri regolamenti disciplinanti l’attività e il funzionamento degli stessi.

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:**

Art. 67, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. 196/2003 “Attività di controllo e ispettive”

Art. 71 del D.lgs. 196/2003 “Attività sanzionatorie e di tutela”

**TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:****Dati idonei a rivelare:**

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

Vita sessuale

**Dati giudiziari**

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:**

automatizzato

manuale

**TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:*****Operazioni standard*****Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

***Operazioni particolari:*****Interconnessione, raffronti, incroci di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare (Regione)

- di altro titolare

**Comunicazione**

**Diffusione**



## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO**

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui alla presente scheda è finalizzato all'espletamento delle funzioni di garanzia, gestione, vigilanza, controllo e regolazione in tema di comunicazione spettanti ai Co.re.com, per legge o sulla base di delega da parte dell'Autorità Garante delle Comunicazioni.

In particolare, il trattamento di dati giudiziari avviene nell'ambito dello svolgimento sia delle attività di conciliazione delle controversie tra operatori telefonici ed utenti (in particolare nei casi in cui il dato giudiziario sia comunicato al Co.re.com per giustificare l'assenza alle sedute di conciliazione) sia delle funzioni ispettive sul settore delle telecomunicazioni.

Il trattamento di dati sensibili attinenti lo stato di salute è effettuato nell'ambito delle attività delegate in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, qualora tali dati siano adottati quali motivi per giustificare l'assenza alle sedute ovvero qualora oggetto delle controversie sia l'applicazione di tariffe agevolate per particolari categorie di utenti (per esempio, persone con disabilità) ovvero in genere nei casi in cui tali dati siano comunicati direttamente dall'interessato in memorie difensive.

Il trattamento di dati sensibili relativi alle opinioni politiche e all'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, è effettuato ove tali dati siano indispensabili per lo svolgimento delle attività del Comitato per la vigilanza a garanzia della corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia di comunicazione politica e di disciplina dell'accesso al sistema radiotelevisivo, in particolare con riferimento all'acquisizione di registrazioni audio e video di persone non qualificabili come soggetti politici pubblici.

## Scheda n. 14

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI, CONTRIBUTI O ALTRI BENEFICI A ENTI O ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO**

### FONTI NORMATIVE:

1. Statuto regionale;
2. Leggi regionali;
3. D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

1. Regolamenti consiliari;
2. Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 114 del 23 settembre 2010 “Approvazione di linee guida, criteri e modalità per la concessione di patrocinio, la partecipazione a comitati d’onore e la compartecipazione a iniziative da parte del Consiglio regionale del Veneto”;
3. Determinazioni del Presidente del Consiglio.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

Art. 68 d.lgs. 196/2003 “Benefici economici e abilitazioni”

Art. 69 d.lgs. 196/2003 “Onorificenze, ricompense e riconoscimenti”

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica	<input type="checkbox"/>			
Convinzioni religiose	<input checked="" type="checkbox"/>	filosofiche	<input checked="" type="checkbox"/>	d’altro genere <input checked="" type="checkbox"/>
Opinioni politiche	<input type="checkbox"/>			
Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale				<input checked="" type="checkbox"/>
Stato di salute:	attuale <input type="checkbox"/>	pregresso <input type="checkbox"/>		anche relativo a familiari dell'interessato <input type="checkbox"/>
Vita sessuale	<input type="checkbox"/>			
Dati giudiziari	<input type="checkbox"/>			

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>
manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

## **TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:**

### **Operazioni standard**

#### **Raccolta:**

raccolta diretta presso l'interessato

acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

#### **Operazioni particolari:**

#### **Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare

- di altro titolare

Comunicazione

Diffusione

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

Il trattamento dei dati sensibili di cui alla presente scheda è finalizzato alla concessione di patrocini, concessioni, premi e onorificenze e altre agevolazioni ad enti ed organizzazioni senza fini di lucro.

Il legale rappresentante dell'organizzazione richiedente deve presentare apposita domanda, corredata dalle dichiarazioni e dai documenti previsti dalla normativa (compresi lo statuto o l'atto costitutivo).

In relazione al contesto del trattamento, possono venire in rilievo, con riferimento al legale rappresentante e ai soci fondatori dell'organizzazione richiedente, dati sensibili idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o d'altro genere nonché l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Tali dati sensibili sono conservati solo in quanto contenuti nella documentazione inerente al procedimento di concessione di patrocini, contributi o altri benefici e non sono oggetto di altri trattamenti.